SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 264

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 11 novembre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 185

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 20 ottobre 2000.

Dati aggregati da inoltrare all'Ufficio italiano dei cambi ai sensi della legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni. Riformulazione delle voci e dei criteri di raccordo con le causali analitiche. Istruzioni sull'utilizzo delle causali.

00A13638

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 novembre 2000, n. **326.**

Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, in materia di sanzioni per le violazioni valutarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 23 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, è abrogato.

2. Dopo l'articolo 23 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, è inserito il seguente:

«Art. 23-*bis (Principio di legalità)*. — *1.* Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.

2. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile, salvo che la sanzione sia già stata irrogata con provvedimento definitivo. In tale caso, il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.

3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 novembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5736):

Presentato dall'on. BERRUTI Massimo Maria ed altri il 24 febbraio 1999.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 19 marzo 1999, con pareri delle commissioni I e II.

Esaminato dalla VI commissione il 14, 28 aprile 1999; il 14, 20 ottobre 1999.

Esaminato in aula il 14 febbraio 2000 ed approvato il 22 febbraio 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 4489):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 7 marzo 2000, con pareri delle commissioni 1ª e 6ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 29 marzo 2000 ed il 19 settembre 2000.

Esaminato in aula ed approvato l'11 ottobre 2000.

NOTE

AVVERTENZA

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 (Approvazione del testo unico delle norme in materia valutaria), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 23 *(Criteri di determinazione delle sanzioni)*. — 1. Il Ministro del tesoro determina, con decreto, la sanzione amministrativa pecuniaria, tenendo conto della gravità della violazione, della natura dolosa o colposa della condotta illecita, dei motivi che l'hanno determinata, della personalità dell'autore e delle sue condizioni economiche, dell'eventuale recidiva, dell'opera svolta dall'autore per l'eliminazione o l'attenuazione degli effetti provocati dalla condotta illecita. Si applicano gli articoli da 2 a 9, primo comma, della *legge 24 novembre 1981, n. 689.*

2. *(Abrogato).*

3. Il valore della valuta, dei beni e diritti è computato con riferimento alla data della violazione.

4. Il Ministro del tesoro, quando gli elementi di valutazione di cui al comma 1 giustificano la riduzione delle sanzioni pecuniarie prescritte, può infliggere all'autore il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria non eccedente il 25 per cento del valore della sanzione applicabile.».

00G0381

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 ottobre 2000.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di un nuovo tipo di fiammifero di provenienza comunitaria denominato «Zip».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante, tra l'altro, nuove disposizioni in materia di organizzazione nelle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio di vendita al pubblico dei fiammiferi è stato fissato nella misura del 10 per cento;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1998, recante i criteri generali per la determinazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi;

Vista la richiesta di iscrizione in tariffa di un nuovo tipo di fiammifero, effettuata dalla società Co.F.I. S.r.l. - Compagnia fiammiferi italiana, con sede in Roma, via Lisbona, 9;

Riconosciuta la necessità di procedere all'iscrizione in tariffa del nuovo tipo di fiammifero di provenienza comunitaria indicato nella domanda prodotta dalla citata società Co.F.I. S.r.l. e denominato «Zip»;

Decreta:

Art. 1.

È iscritto nella tariffa di vendita al pubblico, il nuovo tipo di condizionamento di fiammifero, denominato «Zip», le cui caratteristiche sono così determinate:

a) scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 50 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominata «Zip».

Caratteristiche dei fiammiferi:

lunghezza senza capocchia	mm 36,7
lunghezza con capocchia	mm 38,5
diametro	mm 1,80
tolleranza massima misure	+/− 25%
diametro capocchia minima	mm 2,65
diametro capocchia massima	mm 3,1

Capocchie accendibili solo su striscia impregnata di fosforo amorfo.

Caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne	mm 51,6 × 36,2 × 13,8
grammatura cartoncino	g 300 al mq
ruvido	striscia su un lato di mm 51,6 × 9,5
contenuto	fiammiferi 50
tolleranza del contenuto	2%

Il prezzo di vendita al pubblico per il suddetto nuovo tipo di fiammifero e la relativa aliquota d'imposta di fabbricazione sono stabilite nella misura indicata nell'art. 2 del presente decreto.

Le caratteristiche comuni delle marche contrassegno per i fiammiferi di cui all'art. 1, paragrafo I, del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, citato nelle premesse, valgono anche per la marca contrassegno da applicare su ciascun condizionamento di «Zip».

All'art. 1, paragrafo II, dello stesso decreto ministeriale 22 dicembre 1958 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:

81) colore «verde-smeraldo», con legenda «Zip» in basso, per la scatola di cartoncino a tiretto passante con 50 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «Zip».

Fino a quando non sarà possibile disporre delle specifiche marche contrassegno di cui al comma precedente, può essere applicata sul nuovo tipo di fiammifero «Zip» la marca indicata all'art. 1 del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre 1958, al n. 28 di colore «verde-smeraldo».

Art. 2.

Il prezzo di vendita al pubblico e l'aliquota di imposta di fabbricazione sul fiammifero denominato «Zip» sono stabilite nelle misure di seguito indicate, unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento:

Tipo di fiammiferi	Imposta di fabbricazione lire	Imposta sul valore aggiunto lire	Prezzo di vendita lire
1) Scatola di cartoncino a tiretto passante con 50 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominata «Zip».	100	66,6667	400

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2000

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2000
Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 94

00A14160

DECRETO 18 ottobre 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro atti giudiziari di Palermo, dell'ufficio delle entrate, dell'ufficio I.V.A. e della sezione staccata di Caltanissetta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE
PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali l'ufficio del registro atti giudiziari di Palermo, l'ufficio delle entrate, l'ufficio I.V.A. e la sezione staccata di Caltanisetta di questa direzione regionale delle entrate hanno comunicato il mancato funzionamento degli stessi uffici nel giorno 14 ottobre 2000, per disinfestazione dei locali e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997 - protocollo n. 1/7998/UDG - del direttore generale del dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro atti giudiziari di Palermo, dell'ufficio delle entrate, dell'ufficio I.V.A. e della sezione staccata di Caltanissetta di questa direzione regionale nel giorno 14 ottobre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 18 ottobre 2000

Il direttore regionale: DI GIUGNO

00A13944

DECRETO 19 ottobre 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Maglie.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto 10 ottobre 1997, protocollo n. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del dipartimento delle entrate;

Vista la nota protocollo n. 4341 del 2 ottobre 2000, con la quale l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Maglie ha comunicato che, in vista dell'attivazione dell'ufficio delle entrate — prevista per il giorno 13 ottobre 2000 — sono iniziati i lavori di trasloco del mobilio e del materiale cartaceo presso la nuova sede;

Considerato che occorre adottare il decreto di accertamento dell'irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Maglie, per il periodo dal 2 ottobre 2000 al 12 ottobre 2000, giorno antecedente all'attivazione dell'ufficio delle entrate;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Maglie dal giorno 2 ottobre 2000 al giorno 12 ottobre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 19 ottobre 2000

Il direttore regionale: ORLANDI

00A13956

DECRETO 25 ottobre 2000.

Inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati nazionali ed esteri di provenienza UE; variazione di inserimento di alcune marche di sigari naturali; radiazione di due marche di sigarette - Inserimento di alcune fasce di prezzo - Previsione di ulteriori tipi di condizionamento di sigari e sigaretti di cui è ammessa la commercializzazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622 e n. 92/41 CEE;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1999, con il quale è stato soppresso, dal 1° luglio 1999, il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Considerato che occorre inserire nella tabella B allegata al decreto direttoriale 13 gennaio 1999, alcuni prezzi di vendita al pubblico per kg convenzionale, espressamente richiesti dai fornitori esteri;

Considerata l'opportunità di prevedere ulteriori tipi di condizionamenti di tabacchi lavorati di cui è ammessa la commercializzazione;

Ritenuto, che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento, nella tariffa di vendita, di varie marche di tabacchi lavorati nazionali ed esteri di provenienza UE (in conformità ai prezzi richiesti dai fabbricanti e dagli importatori) nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella, allegato B, fissate dal decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Considerato che occorre provvedere, in conformità al prezzo richiesto dai fabbricanti e dagli importatori alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di una marca di tabacco lavorato estero di provenienza UE, ma non ancora commercializzata, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella allegato B al succitato decreto direttoriale 13 gennaio 1999;

Ritenuto che, a seguito di richiesta della ditta fornitrice alcuni prodotti attualmente iscritti nella tariffa di vendita tra le marche di provenienza UE devono essere iscritti tra le marche di provenienza extra UE;

Ritenuto inoltre che occorre provvedere, su richiesta della ditta fornitrice, alla radiazione dalla tariffa di vendita di alcune marche di sigarette di provenienza UE;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella B allegata al decreto direttoriale 13 gennaio 1999 sono inseriti i prezzi di vendita al pubblico per kg convenzionale con la seguente ripartizione:

SIGARI E SIGARETTI

PREZZO RICHIESTO DAL FORNITORE (COMPRESE LE SPESE DI DISTRIBUZIONE)		IMPOSTA DI CONSUMO		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO		IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)		TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO	
Lire	Euro	Lire	Euro	Lire	Euro	Lire	Euro	Lire	Euro
981.500	506,90149	448.500	231,63092	325.000	1667,84849	195.000	100,70910	1.950.000	1.007,09
6.140.667	3.171,38549	2.806.000	1449,17806	2.033.333	1.050,12903	1.220.000	630,07742	12.200.000	6.300,77
6.744.667	3.483,32719	3.082.000	1.591,72016	2.233.333	1.153.42041	1.340.000	692,05224	13.400.000	6.920,52

Art. 2.

La lettera *c)* dell'art. 1 del decreto ministeriale 13 febbraio 1985, come modificata dai decreti 9 ottobre 1998, 14 gennaio 1999, 18 febbraio 1999, 19 aprile 1999, 2 giugno 1999, 9 dicembre 1999 e 25 febbraio 2000, è sostituita dalla seguente:

c) sigari e sigaretti in scatola o involucri da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 18, 20, 24, 25, 29, 30, 32, 36, 40, 42, 50 e 100 pezzi.

Art. 3.

Le seguenti marche di sigari sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalla tabella, allegato B, di cui al decreto ministeriale, previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, al prezzo di tariffa a fianco di ciascuno indicato:

SIGARI E SIGARETTI
(TABELLA B)

Prodotti Nazionali

SIGARI NATURALI	Lit. Kg.conv.le	Euro Kg.conv.le	Conf.	Lit./conf.	Euro/conf.
Il Moro	6.000.000	3.098,74	1	30.000	15,49

Prodotti Esteri

SIGARI NATURALI	Lit. Kg.conv.le	Euro Kg.conv.le	Conf.	Lit./conf.	Euro/conf.
Indian Tabac Cigar CO. Classic Arrow	1.800.000	929,62	25	225.000	116,20
La Tradicion Perdomo Reserve n.4	4.000.000	2.065,83	25	500.000	258,23
La Tradicion Perdomo Reserve n.5	4.300.000	2.220,76	25	537.500	277,60
La Tradicion Rosado Corona	3.300.000	1.704,31	25	412.500	213,04
La Tradicion Rosado Robusto	3.400.000	1.775,95	25	425.000	219,49
La Tradicion Rosado Lancero	3.400.000	1.775,95	25	425.000	219,49
Perdomo 2 Maduro Exponente	3.800.000	1.962,54	24	456.000	235,50
Perdomo 2 Maduro Entero	4.300.000	2.220,76	24	516.000	266,49
Perdomo 2 Maduro Descartes	4.800.000	2.478,99	24	576.000	297,48
Perdomo 2 Cameroon Entero	4.300.000	2.220,76	24	516.000	266,49
Davidoff Aniversario n.1	11.000.000	5.681,03	5	275.000	142,03
Davidoff Aniversario n.1	11.000.000	5.681,03	10	550.000	284,05
Davidoff Aniversario n.2	8.500.000	4.389,88	4	170.000	87,80
Davidoff Aniversario n.2	8.500.000	4.389,88	25	1.062.500	548,74
Davidoff Aniversario n.3 Tubos	5.600.000	2.892,16	3	84.000	43,38
Davidoff Aniversario n.3 Tubos	5.600.000	2.892,16	20	560.000	289,22
Davidoff n.1	4.900.000	2.530,64	5	122.500	63,27
Davidoff n.1	4.900.000	2.530,64	25	612.500	316,33
Davidoff n.2 Tubos	4.500.000	2.324,06	4	90.000	46,48
Davidoff n.2 Tubos	4.500.000	2.324,06	20	450.000	232,41
Davidoff n.3	2.400.000	1.239,50	5	60.000	30,99
Davidoff n.3	2.400.000	1.239,50	25	300.000	154,94
Davidoff 3000	3.500.000	1.807,60	5	87.500	45,19
Davidoff 3000	3.500.000	1.807,60	25	437.500	225,95
Davidoff Grand Cru n.1	4.300.000	2.220,76	5	107.500	55,52
Davidoff Grand Cru n.1	4.300.000	2.220,76	25	537.500	277,60
Davidoff Grand Cru n.2	3.700.000	1.910,89	5	92.500	47,77
Davidoff Grand Cru n.2	3.700.000	1.910,89	25	462.500	238,86
Davidoff Grand Cru n.3	3.300.000	1.704,31	5	82.500	42,61
Davidoff Grand Cru n.3	3.300.000	1.704,31	25	412.500	213,04
Davidoff Grand Cru n.5	2.400.000	1.239,50	5	60.000	30,99
Davidoff Grand Cru n.5	2.400.000	1.239,50	25	300.000	154,94
Davidoff Special R Tubos	4.600.000	2.375,70	3	69.000	35,64
Davidoff Special R Tubos	4.600.000	2.375,70	20	460.000	237,57
Davidoff Double R	9.000.000	4.648,11	4	180.000	92,96
Davidoff Double R	9.000.000	4.648,11	25	1.125.000	581,01
Davidoff Special T	4.900.000	2.530,64	4	98.000	50,61
Davidoff Special T	4.900.000	2.530,64	20	490.000	253,06
Davidoff Special B	4.100.000	2.117,47	5	102.500	52,94
Davidoff Special B	4.100.000	2.117,47	25	512.500	264,68
Davidoff Short T	4.100.000	2.117,47	4	82.000	42,35

SIGARI NATURALI	Lit. Kg.conv.le	Euro Kg.conv.le	Conf.	Lit./conf.	Euro/conf.
Davidoff Short T	4.100.000	2.117,47	20	410.000	211,75
Davidoff Short Perfecto	3.600.000	1.859,24	4	72.000	37,18
Davidoff Short Perfecto	3.600.000	1.859,24	25	450.000	232,41
Davidoff Tubos Assortment	4.300.000	2.220,76	3	64.500	33,31
Zino Mouton Cadet n.6 Tubos	2.400.000	1.239,50	3	36.000	18,59
Zino Mouton Cadet n.6 Tubos	2.400.000	1.239,50	20	240.000	123,95
Zino Mouton Cadet n.6 Tubos	2.400.000	1.239,50	25	300.000	154,94
Zino Mouton Torpedo	2.500.000	1.291,14	4	50.000	25,82
The Griffin's Toro	2.900.000	1.497,73	4	58.000	29,95
The Griffin's Toro	2.900.000	1.497,73	25	362.500	187,22
The Griffin's Piramides	2.600.000	1.342,79	4	52.000	26,86
The Griffin's Piramides	2.600.000	1.342,79	25	325.000	167,85
Avo Domaine 10	3.000.000	1.549,37	4	60.000	30,99
Avo Domaine 10	3.000.000	1.549,37	25	375.000	193,67
Avo Domaine 20	2.800.000	1.446,08	4	56.000	28.92
Avo Domaine 20	2.800.000	1.446,08	25	350.000	180,76
Avo Domaine 30	3.600.000	1.859,24	4	72.000	37,18
Avo Domaine 30	3.600.000	1.859,24	25	450.000	232,41
Avo Domaine Assortment	3.200.000	1.652,66	3	48.000	24,79
Partagas Super Partagas	1.000.000	516,46	5	25.000	12,91
Partagas Churchills de Luxe	4.600.000	2.375,70	25	575.000	296,96
Romeo Y Julieta Perfectos	920.000	475,14	25	115.000	59,39
Bolivar Petit Coronas	2.000.000	1.032,91	50	500.000	258,23
Juan Lopez Selecciòn n.2	2.700.000	1.394,43	25	337.500	174,30
Fonseca n.1	2.200.000	1.136,21	25	275.000	142,03
Cohiba Siglo II	4.300.000	2.220,76	5	107.500	55,52
Fuente-Fuente Opus-X Belicoso X3	8.000.000	4.131,66	42	1.680.000	867,65
Fuente-Fuente Opus-X Perfecxion n.4	7.500.000	3.873,43	42	1.575.000	813,42
Fuente-Fuente Opus-X Fuente-Fuente	9.000.000	4.648,11	32	1.440.000	743,70
Fuente-Fuente Opus-X Robusto	10.000.000	5.164,57	29	1.450.000	748,86
Fuente-Fuente Opus-X Petite Lancero	9.600.000	4.957,99	32	1.536.000	793,28
Fuente-Fuente Opus-X Perfecxion n.2	12.200.000	6.300,77	29	1.769.000	913,61
Fuente-Fuente Opus-X Double Corona	13.400.000	6.920,52	32	2.144.000	1.107,28
La Aurora Finos	700.000	361,52	10	35.000	18,08
La Aurora Petit Coronas	1.300.000	671,39	25	162.500	83,92
La Aurora n.4	1.600.000	826,33	25	200.000	103,29
La Aurora Bristol Especiales	1.950.000	1.007,09	25	243.750	125,89
La Aurora Robusto	2.200.000	1.136,21	25	275.000	142,03
La Aurora Belicosos	3.300.000	1.704,31	25	412.500	213,04
Nat Sherman Host Harrington	2.760.000	1.425,42	5	69.000	35,64
Nat Sherman Host Hamilton	2.200.000	1.136,21	5	55.000	28,41
Don Sebastian Tubos	2.200.000	1.136,21	3	33.000	17,04
Don Sebastian Tubos	2.200.000	1.136,21	20	220.000	113.62
Leon Jimenes Petites	750.000	387,34	10	37.500	19,37
Leon Jimenes Robusto	2.400.000	1.239,50	25	300.000	154,94

SIGARI NATURALI	**Lit. Kg.conv.le**	**Euro Kg.conv.le**	**Conf.**	**Lit./conf.**	**Euro/conf.**
Leon Jimenes n.4	2.000.000	1.032,91	25	250.000	129,11
Leon Jimenes Belicosos	4.000.000	2.065,83	25	500.000	258,23
Leon Jimenes Churchill De Luxe	4.700.000	2.427,35	20	470.000	242,73
Montesino Diplomaticos	2.900.000	1.497,73	25	362.500	187,22
Montesino Robustos	3.200.000	1.652,66	25	400.000	206,58
Montesino Toros	3.500.000	1.807,60	25	437.500	225.95
Montesino Belicoso Magnum	4.800.000	2.478,99	25	600.000	309,87
Montesino Super Belicoso	6.000.000	3.098,74	25	750.000	387,34
Don Guillermo Guillermito Rum	1.920.000	991,60	5	48.000	24,79
Don Guillermo Guillermito Vanilla	1.920.000	991,60	5	48.000	24,79
Don Guillermo Guillermito Coconut	1.920.000	991,60	5	48.000	24,79
Don Guillermo Guillermito Cherry	1.920.000	991,60	5	48.000	24,79
Don Guillermo Guillermito Canela	1.920.000	991,60	5	48.000	24,79
Don Guillermo Guillermito Mint	1.920.000	991,60	5	48.000	24,79
Don Guillermo Guillermito Almond	1.920.000	991,60	5	48.000	24,79
Don Guillermo Guillermito Petit	1.920.000	991,60	5	48.000	24,79
Maxius Panatela	2.200.000	1.136,21	25	275.000	142,03
Maxius Corona	2.400.000	1.239,50	25	300.000	154,94
Maxius Robusto	2.600.000	1.342,79	25	325.000	167.85
Maxius Churchill	2.800.000	1.446,08	25	350.000	180,76
Maxius Torpedo	3.000.000	1.549,37	25	375.000	193.67
Popular Cigars Petit	1.200.000	619,75	10	60.000	30,99
Popular Cigars Panatela	1.380.000	712,71	10	69.000	35,64
Popular Cigars Corona	1.580.000	816,00	10	79.000	40,80

SIGARI ALTRI	**Lit. Kg.conv.le**	**Euro Kg.conv.le**	**Conf.**	**Lit./conf.**	**Euro/conf.**
Indipendence	760.000	392,51	1	3.800	1,96

SIGARETTI NATURALI	**Lit. Kg.conv.le**	**Euro Kg.conv.le**	**Conf.**	**Lit./conf.**	**Euro/conf.**
Don Guillermo Felipin Rum	800.000	413,17	20	40.000	20,66
Don Guillermo Felipin Rum	800.000	413,17	50	100.000	51,65
Don Guillermo Felipin Chocolate	800.000	413,17	20	40.000	20,66
Don Guillermo Felipin Chocolate	800.000	413,17	50	100.000	51,65
Don Guillermo Felipin Canela	800.000	413,17	20	40.000	20,66
Don Guillermo Felipin Canela	800.000	413,17	50	100.000	51,65
Don Guillermo Felipin Cherry	800.000	413,17	20	40.000	20,66
Don Guillermo Felipin Cherry	800.000	413,17	50	100.000	51,65
Don Guillermo Felipin Vanilla	800.000	413,17	20	40.000	20,66
Don Guillermo Felipin Vanilla	800.000	413,17	50	100.000	51,65
Don Guillermo Felipin Mint	800.000	413,17	20	40.000	20,66
Don Guillermo Felipin Mint	800.000	413,17	50	100.000	51,65
Don Guillermo Felipin	800.000	413,17	20	40.000	20,66
Don Guillermo Felipin	800.000	413,17	50	100.000	51,65

Art. 4.

L'inserimento nella classificazione della tariffa di vendita stabilita dalla tabella allegato B al citato decreto direttoriale 13 gennaio 1999, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, è variato come segue:

SIGARI E SIGARETTI
TABELLA B
Prodotti Esteri
(Marche di provenienza UE)

SIGARI NATURALI		**Lit./Kg.conv.le**		**Lit./Kg.conv.le**	**Euro/Kg.conv.le**
DAVIDOFF 1000	da	2.300.000	a	2.400.000	1.239,50

L'inserimento nella tariffa di vendita dei sottoindicati prodotti è variato come segue:

da	**SIGARI E SIGARETTI TABELLA B Prodotti Esteri (Marche di provenienza UE)**	a	**SIGARI E SIGARETTI TABELLA B Prodotti Esteri (Marche di provenienza extra UE)**

- GRAYCLIFF Presidente
- GRAYCLIFF Pirate
- GRAYCLIFF P.G.
- GRAYCLIFF Elegante
- GRAYCLIFF Coronas Especiales

Art. 6.

Le seguenti marche di segarette sono radiate dalla tariffa di vendita:

ROUTE 66 (cod. 577)

ROUTE 66 Lights (cod. 581)

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2000

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2000
Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 95

00A14161

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 31 ottobre 2000.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera Policlinico di Modena ad espletare attività di trapianto di intestino da cadavere, a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera Policlinico di Modena in data 11 novembre 1999 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di fegato ed intestino da cadavere, a scopo terapeutico, presso le sale operatorie e di terapia intensiva post trapianto, insistenti nel «Nuovo blocco tecnologico» dell'azienda medesima;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 23 dicembre 1999, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Visto il proprio decreto in data 27 giugno 2000 con il quale è stata concessa alla stessa azienda ospedaliera l'autorizzazione ad espletare attività di trapianto di fegato da cadavere;

Sentito il parere della sezione seconda del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 27 settembre 2000, favorevole alla concessione dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di intestino da cadavere presso l'azienda ospedaliera Policlinico di Modena, a titolo di esperienza pilota, della durata di un triennio, orientata al transito della suddetta tipologia di trapianto dalla fase sperimentale a quella di ordinaria applicazione clinica ed i cui risultati dovranno essere valutati da un'apposita commissione operante presso lo stesso Consiglio superiore di sanità;

Preso atto, altresì, della comunicazione in data 30 maggio 2000, indirizzata al competente Dipartimento del Ministero della sanità, con la quale l'assessore alla sanità della regione Emilia-Romagna, anche in seguito all'approvazione data dal comitato regionale trapianti, si impegna ad attivare ed inserire, nell'ambito della programmazione relativa al piano sanitario regionale, l'istituzione del centro di trapianto multiviscerale presso l'azienda ospedaliera Policlinico di Modena;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000 e 26 luglio 2000 del Ministro della sanità che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto di limitare la validità temporale dell'autorizzazione ad un triennio dalla data del presente decreto e, comunque, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999, convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, fino alle determinazioni che la regione Emilia-Romagna adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera Policlinico di Modena è autorizzata ad espletare attività di trapianto di intestino da cadavere a scopo terapeutico, prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero, a titolo di esperienza pilota della durata di un triennio, orientata al transito della suddetta tipologia di trapianto dalla fase sperimentale a quella di ordinaria applicazione clinica, i cui risultati dovranno essere valutati da un'apposita commissione operante presso lo stesso Consiglio superiore di sanità.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di intestino devono essere effettuate presso le sale operatorie e di terapia intensiva post-trapianto ubicate al primo piano del «Nuovo blocco tecnologico» dell'azienda ospedaliera Policlinico di Modena.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di intestino devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Pinna prof. Antonio Daniele, professore straordinario di chirurgia generale presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia;

Amorotti prof. Claudio, professore associato confermato di metodologia clinica presso la cattedra di clinica chirurgica II della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia;

Mosca dott.ssa Donatella, ricercatore universitario in chirurgia generale presso la clinica chirurgica II del Dipartimento di chirurgia dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia;

Pasetto prof. Alberto, professore ordinario di anestesiologia e rianimazione presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di

Modena e Reggio Emilia, responsabile dell'unità operativa di anestesia e rianimazione dell'azienda ospedaliera Policlinico di Modena.

Art. 4.

L'azienda ospedaliera Policlinico di Modena è tenuta a riferire, per ogni trapianto effettuato, al Ministero della sanità, ai fini della valutazione dei risultati della sperimentazione da parte del Consiglio superiore di sanità e della adozione dei conseguenti provvedimenti.

Art. 5.

Il presente decreto ha validità per un triennio dalla data della sua emanazione, fatte salve le diverse determinazioni in relazione ai risultati della sperimentazione e le decisioni di competenza che la regione Emilia-Romagna adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 6.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera Policlinico di Modena è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A14162

DECRETO 2 novembre 2000.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «ISF 09338».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI, SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/L.488-99/D5 del 26 settembre 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta I.S.F. S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 26 settembre 2000, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata, il D.D. 800.5/L.488-99/D5 del 26 settembre 2000:

ISF 09338:

IV flac. 1 g + f. solv. 20 ml - A.I.C. n. 027592043;

IV flacone 2 g - A.I.C. n. 027592056;

IM flac. 1 g + f. solv. 3 ml - A.I.C. n. 027592031;

IV flac. 500 mg + f. solv. 10 ml - A.I.C. n. 027592029;

IM 1 flac. 500 mg + f. solv. 2 ml - A.I.C. n. 027592017.

Titolare: ditta I.S.F. S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 2 novembre 2000

Il dirigente: GUARINO

00A14163

DECRETO 2 novembre 2000.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Diclocular».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI, SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo l8 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/L.488-99/D6 del 24 ottobre 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Az. Chim. Riun. Angelini Francesco ACRAF S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 24 ottobre 2000, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata, il D.D. 800.5/L.488-99/D6 del 24 ottobre 2000:

DICLOCULAR: 0,1% collirio, soluzione» 30 flaconi monodose 0,3 ml - A.I.C. n. 028495024.

Titolare: ditta Az. Chim. Riun. Angelini Francesco ACRAF S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 2 novembre 2000

Il dirigente: GUARINO

00A14164

DECRETO 2 novembre 2000.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Ci Agro».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI, SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo l8 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione

da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Dibra S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 24 luglio 2000, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata, il D.D. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000:

CI AGRO: 10 bustine granulato efferv. - A.I.C. n. 018746038.

Titolare: ditta Dibra S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 2 novembre 2000

Il dirigente: GUARINO

00A14165

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 settembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Condea Augusta, già Enichem Augusta, unità di Augusta. (Decreto n. 28897).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Condea Augusta, già Enichem Augusta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 27 settembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 1° agosto 1997, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 31 dicembre 1995, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 27 settembre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Condea Augusta, già Enichem Augusta, con sede in Palermo, unità di Augusta (Siracusa), per un massimo di 40 unità lavorative per il periodo dal 31 dicembre 1997 al 29 giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 27 gennaio 1998 con decorrenza 31 dicembre 1997.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 30 giugno 1998 al 30 dicembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1998 con decorrenza 30 giugno 1998.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13526

DECRETO 27 settembre 2000.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Conti editore, unità di S. Lazzaro di Savena. (Decreto n. 28898).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 27 settembre 2000, con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, della ditta S.p.a. Conti editore;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 27 settembre 2000, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Conti editore, con sede in S. Lazzaro di Savena (Bologna), unità di S. Lazzaro di Savena (Bologna), per un massimo di 17 dipendenti prepensionabili per il periodo dal 1° agosto 2000 al 31 luglio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13527

DECRETO 27 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Venturini & C., unità di Bazzano. (Decreto n. 28899).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Venturini & C., tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 27 settembre 2000, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 27 settembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Venturini & C., con sede in San Martino in Rio (Reggio Emilia), unità di Bazzano (L'Aquila), per un massimo di 20 unità lavorative per il periodo dal 5 giugno 2000 al 4 dicembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 2000 con decorrenza 5 giugno 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13528

DECRETO 27 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalfer Sud, stabilimento di Torre Annunziata. (Decreto n. 28900).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Metalfer Sud, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 27 settembre 2000, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 27 settembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalfer Sud, con sede in Torre Annunziata (Napoli), stabilimento di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 20 unità lavorative per il periodo dal 1° novembre 1999 al 30 aprile 2000.

Istanza aziendale presentata il 13 dicembre 1999 con decorrenza 1° novembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13529

DECRETO 27 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. MVO Group, unità di Sparone e Valperga. (Decreto n. 28901).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993 n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Mvo Group, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 27 settembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi intervenuta con il decreto ministeriale datato 27 settembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mvo Group, con sede in Ivrea (Torino), unità di Sparone e Valperga (Torino), per un massimo di 120 unità lavorative, per il periodo dal 21 agosto 2000 al 20 febbraio 2001.

Istanza aziendale presentata il 2 agosto 2000 con decorrenza 21 agosto 2000.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento. ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13530

DECRETO 27 settembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cariboni Paride, unità di Brennero e Colico. (Decreto n. 28902).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993 n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 per la ditta S.p.a. Cariboni Paride;

Visto il decreto ministeriale datato 20 luglio 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 19 dicembre 1998, il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 223/1991;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, legge 223/1991 intervenuta con il decreto ministeriale datato 27 settembre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cariboni Paride, con sede in Colico (Lecco), unità di Brennero località Fleres (Bolzano) per un massimo di 9 unità lavorative, Colico (Lecco) per un massimo di 10 unità lavorative, per il periodo dal 19 dicembre 1999 al 18 giugno 2000.

Art. 3, comma 2, legge 223/1991 - decreto del 18 dicembre 1998, contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2000.

Il direttore generale: DADDI

00A13531

DECRETO 27 settembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Valduggia, unità di Borgosesia. (Decreto n. 28903).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Manifattura di Valduggia tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 27 settembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 3 dicembre 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dall'11 gennaio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 27 settembre 2000, è prorogata. la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Valduggia con sede in Borgosesia (Vercelli), unità di Borgosesia (Vercelli) per un massimo di 50 unità lavorative per il periodo dall'11 gennaio 2000 al 10 luglio 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 2000 con decorrenza 11 gennaio 2000.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario, di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13532

DECRETO 27 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olmo Fans, unità di Rovereto. (Decreto n. 28904).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Olmo Fans, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 27 settembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 27 settembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olmo Fans con sede in Rovereto (Trento), unità di Rovereto (Trento) per un massimo di 124 unità lavorative per il periodo dal 4 settembre 2000 al 3 settembre 2001.

Istanza aziendale presentata il 15 settembre 2000 con decorrenza 4 settembre 2000.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13533

DECRETO 29 settembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Apsia Med, unità di Reggio Calabria. (Decreto n. 28905).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 63, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *A)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *E)* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *B)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Viste la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996,

registro n. 1 bilancio, foglio n. 62, con le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società, di seguito elencate nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1, della legge n. 608/1996, elaborati dall'Agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera *B)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazione ed integrazioni, nonché l'art. 62, comma 1, lettera *B)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 29 novembre 1996, con effetto dal 19 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Apsia Med, con sede in Reggio Calabria, unità di Reggio Calabria, per un massimo di 87 unità lavorative per il periodo dal 1° maggio 2000 al 31 ottobre 2000.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 6 marzo 2000, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2000

00A13534

DECRETO 29 settembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. P.N.T. Produzione nastri tecnici, unità di Gerenzano e Macchia di Ferrandina. (Decreto n. 28906).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. P.N.T. Produzione nastri tecnici, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 31 maggio 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 31 maggio 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° febbraio 2000, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 31 maggio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. P.N.T. Produzione nastri tecnici, con sede in Macchia di Ferrandina (Matera), unità di Gerenzano (Varese), per un massimo di 6 unità lavorative e Macchia di Ferrandina (Matera), per un massimo di 86 unità lavorative per il periodo dal 1° agosto 2000 al 31 gennaio 2001.

Istanza aziendale presentata il 4 agosto 2000 con decorrenza 1° agosto 2000, contributo addizionale: no - Amministrazione controllata.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13535

DECRETO 29 settembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intermarine, unità di Sarzana. (Decreto n. 28907).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* dell'8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Intermarine, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 8 giugno 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 13 giugno 2000 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 3 gennaio 2000, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 giugno 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intermarine, con sede in Sarzana (La Spezia) e unità di Sarzana (La Spezia), per un massimo di 270 unità lavorative, per il periodo dal 3 luglio 2000 al 2 gennaio 2001.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 2000 con decorrenza 3 luglio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13536

DECRETO 29 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.A.I. Fabbrica accumulatori industriali, unità di Calitri. (Decreto n. 28908).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° novembre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 142 del 16 maggio 2000 pronunciata dal Tribunale di S. Angelo (Avellino), che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. F.A.I. Fabbrica accumulatori industriali;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 18 maggio 2000;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.A.I. Fabbrica accumulatori industriali, con sede in Calitri (Avellino), unità in Calitri, zona industriale C. da Isca (Avellino), per un massimo di 19 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 maggio 2000 al 17 novembre 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 18 novembre 2000 al 17 maggio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988, citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13537

DECRETO 29 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pro.Te.R., stabilimento e uffici di Catania. (Decreto n. 28909).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 10-*ter* della legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 34, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante la «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 marzo 2000 con il quale la società S.r.l. Pro.Te.R., è stata posta in amministrazione straordinaria con prosecuzione dell'esercizio di impresa sino al 26 marzo 2001;

Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario della citata società con la quale viene richiesta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pro.Te.R., sede in Misterbianco (Catania), stabilimento e uffici di Catania, per un massimo di 60 unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° febbraio 2000 al 31 luglio 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 1° agosto 2000 al 31 gennaio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988, citata in preambolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13538

DECRETO 29 settembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Costanzo, unità di Cervia, Gela, Lamezia Terme, stabilimenti e uffici in provincia di Messina, stabilimenti e uffici in provincia di Campobasso, stabilimenti e uffici di Catania, stabilimenti e uffici di Roma, stabilimenti e uffici in provincia di Enna e Visso. (Decreto n. 28910).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comuma 10-*ter* della legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 34, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante la «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 marzo 2000 con il quale la società S.p.a. F.lli Costanzo, è stata posta in amministrazione straordinaria con prosecuzione dell'esercizio di impresa sino al 25 marzo 2001;

Visto il decreto ministeriale datato 11 novembre 1998 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 26 marzo 1998, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla predetta società;

Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario della citata società con la quale viene richiesta la corresponsione del trattamento di cui trattasi;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuta la necessità di prorogare il predetto trattamento, ai sensi del citato art. 7, comma 10-*ter*, legge n. 236/1993;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Costanzo, con sede in Misterbianco (Catania) e unità di:

Cervia (Ravenna), per un massimo di 6 unità lavorative;

Gela (Caltanissetta), per un massimo di 6 unità lavorative;

Lamezia Terme (Catanzaro), per un massimo di 15 unità lavorative;

stabilimenti e uffici in provincia di Messina, per un massimo di 230 unità lavorative;

stabilimenti e uffici in provincia di Campobasso, per un massimo di 22 unità lavorative;

stabilimenti e uffici di Catania, per un massimo di 236 unità lavorative;

stabilimenti e uffici di Roma, per un massimo di 5 unità lavorative;

stabilimenti e uffici in provincia di Enna, per un massimo di 55 unità lavorative;

Visso (Macerata), per un massimo di 25 unità lavorative, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 marzo 2000 al 25 settembre 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è ulteriormente prorogata dal 26 settembre 2000 al 25 marzo 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988, citata in preambolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13539

DECRETO 29 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Saes, unità di Reggio Calabria. (Decreto n. 28911).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. Saes, inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro come da protocollo della stessa, in data 29 giugno 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 24 novembre 1999 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 1° dicembre 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria - Appalti ferroviari applicato, a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 34 unità, su un organico complessivo di 36 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° dicembre 1999 al 30 novembre 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Saes con sede in Bari, e cantieri in Calabria - (Reggio Calabria), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da trentotto ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 34 unità, su un organico complessivo di 36 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Saes a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13540

DECRETO 29 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Saes, unità di Bari. (Decreto n. 28912).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. Saes inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro come da protocollo della stessa, in data 14 luglio 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 31 maggio 2000 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 1° giugno 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da trentotto ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria - Appalti servizi FF.SS. applicato, a 26,30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 83 unità; su un organico complessivo di 86 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 2000 al 31 maggio 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Saes, con sede in Bari, cantieri in tutta la Puglia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da trentotto ore settimanali a 26,30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari, a 83 unità, su un organico complessivo di 86 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Saes a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13541

DECRETO 29 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. A.C.M.A.R. - Associazione cooperativa muratori & affini, unità di Ravenna. (Decreto n. 28913).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.c.a r.l. A.C.M.A.R. - Associazione cooperativa muratori & affini inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro come da protocollo della stessa, in data 12 giugno 1997, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 30 maggio 1997 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 1° giugno 1997, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore edile applicato, a 35,40 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 52 unità, su un organico complessivo di 316 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1997 al 31 maggio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. A.C.M.A.R. - Associazione cooperativa muratori & affini, con sede in Ravenna, unità di Ravenna, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 35,40 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 52 unità, su un organico complessivo di 316 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. A.C.M.A.R. - Associazione cooperativa muratori & affini, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13542

DECRETO 24 ottobre 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Juventus» in Avellino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI AVELLINO

Visto l'art. 2544 del codice civile come novellato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la relazione di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, nonchè l'ulteriore documentazione agli atti, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione;

Decreta:

La seguente società cooperativa edilizia è sciolta, per atto dovuto, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Juventus», con sede sociale in Avellino, costituita in data 30 aprile 1963, per rogito notaio dott. Domenico Sarno, repertorio n. 14037, registro società n. 880 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 132/79906).

Avellino, 24 ottobre 2000

Il direttore provinciale: D'ARGENIO

00A13957

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 25 ottobre 2000, n. **1054119.**

Legge n. 488/1992 - Chiarimenti in merito alla circolare n. 900315 del 14 luglio 2000.

Alle imprese interessate
Alle banche concessionarie
Agli istituti collaboratori
All'A.B.I.
All'Ass.I.Lea.
All'Ass.I.Re.Me.
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
All'ANCE
Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

Con circolare n. 900315 del 14 luglio 2000 (Supplemento ordinario n. 122 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 2000), relativa alle modalità ed alle procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni della legge n. 488/1992 alle attività estrattive, manifatturiere, dei servizi, delle costruzioni e dell'energia, sono state fornite, tra l'altro, nell'allegato n. 4 della circolare medesima, indicazioni in merito ai divieti ed alle limitazioni derivanti dalle vigenti normative dell'Unione europea.

Tra tali indicazioni si richiamano quelle concernenti le industrie alimentari, delle bevande e del tabacco, riportate alla lettera *F)* del citato allegato, per le quali, in risposta ad alcune richieste di chiarimento pervenute a questo Ministero su taluni aspetti che le banche concessionarie sono chiamate a valutare in sede istruttoria, si forniscono, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dei pareri espressi dal Comitato tecnico-consultivo Ministero-banche concessionarie, le seguenti precisazioni, tese soprattutto ad uniformare le determinazioni istruttorie delle banche stesse.

1. In merito agli investimenti ammissibili nel settore della carne bovina, suina e ovicaprina (colonna a: ISTAT 15.11.1, 15.11.2 e 15.13; colonna b: punto 1) si precisa che:

a) gli investimenti relativi alle prime e seconde lavorazioni, fermi restando i pareri espressi dal Comitato tecnico-consultivo Ministero-banche concessionarie in merito all'ammissibilità dei beni finalizzati all'allevamento ed alla macellazione, possono essere ammessi a condizione che gli stessi siano direttamente utilizzati per la produzione di prodotti finali a marchio DOP o IGP (l'eventuale impiego, viceversa, di prodotti a marchio DOP o IGP come materie prime del ciclo di lavorazione non consente l'ammissibilità di tali investimenti); a tale proposito si ricorda che la DOP o la IGP deve essere ottenuta conformemente al Reg. (CEE) n. 2081/92 e successive modifiche e deve essere stata riconosciuta già alla data della domanda di agevolazioni; ai fini delle verifiche istruttorie, è opportuno che la banca concessionaria acquisisca la documentazione attestante lo stato della procedura di iscrizione dell'impresa istante al competente consorzio di produzione e, all'atto della presentazione della documentazione finale di spesa, l'iscrizione medesima. Qualora l'impresa sia già operante e produca già tali prodotti, l'acquisizione della documentazione di iscrizione al consorzio rientra nell'ordinaria attività istruttoria;

b) gli investimenti relativi alle terze e quarte lavorazioni possono essere ammessi a condizione che gli stessi siano direttamente utilizzati per la produzione di prodotti finali innovativi, anche se non necessariamente a marchio DOP o IGP. Per «prodotto innovativo» si intende quello conseguente ad una specifica innovazione che interessi sia il prodotto finale che il processo di trasformazione; tale innovazione deve riguardare, pertanto, sia la tipologia di prodotto che la tecnica di trasformazione. Non è considerato innovativo un prodotto da trasformare e/o commercializzare in una zona nella quale lo stesso non veniva trasformato e/o commercializzato in precedenza, né un prodotto che derivi dall'impiego di una materia prima innovativa che non si accompagni ad un'innovazione nel prodotto finale ottenuto e nella trasformazione.

2. In merito agli investimenti ammissibili nel settore dell'olio d'oliva (colonna a: ISTAT 15.41.1 e 15.42.1; colonna b: punti 1 e 2) si precisa che:

a) per «produzione totale» deve intendersi la capacità produttiva massima degli impianti dell'impresa ubicati nella regione ove viene realizzato il programma di investimenti oggetto della domanda di agevolazione, rilevabile dal registro dei frantoiani;

b) un investimento che non comporta un incremento della produzione totale può, pertanto, essere anche un «nuovo impianto» o un «ampliamento», così come inteso ai sensi della legge n. 488/1992; qualora l'impresa intenda promuovere la realizzazione di un nuovo impianto o di un ampliamento di un impianto esistente, dovrà, in correlazione al nuovo programma, chiudere un altro proprio impianto o, quanto meno, ridurne la capacità produttiva in misura almeno pari a quella nuova creata; tale correlazione dovrà essere opportunamente comprovata dall'impresa interessata o rilevata dalla banca concessionaria attraverso il registro dei frantoiani e giustificata in modo puntuale dal punto di vista tecnico ed economico;

c) i casi in cui possono essere ammessi tutti gli investimenti, indipendentemente dall'aumento o meno della richiamata capacità produttiva, sono solo quelli che prevedono l'impiego, come materia prima del ciclo produttivo, di un prodotto ottenuto dalla spremitura delle olive di esclusiva origine comunitaria (ma non l'impiego, come materia prima, delle olive stesse) e,

inoltre, l'ottenimento, come prodotto finito, di olio extra vergine o vergine. Tale materia prima può anche essere costituita dallo stesso olio extra vergine o vergine; in tal caso il ciclo produttivo potrà riguardare operazioni quali la brillantatura, la decantazione, la raffinazione, la filtrazione, l'imbottigliamento, ecc., fermo restando, comunque, che il prodotto finito deve essere costituito da olio extra vergine o vergine. A tale ultimo riguardo occorre tuttavia chiarire che, ai soli fini della legge n. 488/1992, la mera operazione di imbottigliamento di un prodotto acquistato (anche se olio extra vergine o vergine) non rientra tra le attività manifatturiere o di servizi e non è quindi ammissibile, mentre l'imbottigliamento per conto terzi, classificato nel codice ISTAT 74.82.1, è da inquadrare tra i servizi ammissibili;

d) sono vincolati al mantenimento o alla riduzione della produzione totale dell'impresa come sopra definita, gli investimenti che riguardano un ciclo produttivo che impiega come materia prima le olive di origine comunitaria, anche se il prodotto ottenuto è un olio extra vergine o vergine;

e) sono del tutto esclusi gli investimenti che prevedono l'impiego, come materia prima, di un prodotto ottenuto dalla spremitura delle olive o delle olive stesse di origine extracomunitaria.

3. In merito agli investimenti ammissibili nel settore del vino e dell'alcol (colonna a: ISTAT 15.91, 15.92, 15.93.1 e 15.93.2; colonna b: punti 1 e 2) si precisa che:

a) per «produzione totale» deve intendersi la capacità produttiva massima degli impianti dell'impresa ubicati nella regione ove viene realizzato il programma di investimenti oggetto della domanda di agevolazione;

b) un investimento che non comporta un incremento della produzione totale può, pertanto, essere anche un «nuovo impianto» o un «ampliamento», così come inteso ai sensi della legge n. 488/1992; qualora l'impresa intenda promuovere la realizzazione di un nuovo impianto o di un ampliamento di un impianto esistente, dovrà, in correlazione al nuovo programma, chiudere un altro proprio impianto o, quanto meno, ridurne la capacità produttiva in misura almeno pari a quella nuova creata; tale correlazione dovrà essere opportunamente comprovata dall'impresa interessata o rilevata dalla banca concessionaria attraverso un'idonea documentazione e giustificata in modo puntuale dal punto di vista tecnico ed economico;

c) i casi in cui possono essere ammessi tutti gli investimenti, indipendentemente dall'aumento o meno della richiamata capacità produttiva, sono solo quelli che:

impiegano, come materia prima del ciclo produttivo, un prodotto di esclusiva origine comunitaria ottenuto dalla trasformazione dell'uva (mosti mutizzati e/o concentrati, altri vini, ecc.), indipendentemente dal prodotto ottenuto;

impiegano, come materia prima del ciclo produttivo, l'uva di esclusiva origine comunitaria, per l'ottenimento, come prodotto finito, di vini di qualità (Vqprd) DOC, DOCG, o IGT. Ai fini delle verifiche istruttorie è opportuno che le banche concessionarie acquisiscano la documentazione attestante lo stato della procedura di iscrizione dell'impresa istante al competente consorzio di produzione, ove esistente, e, all'atto della presentazione della documentazione finale di spesa, l'iscrizione medesima. Qualora l'impresa sia già operante e produca già tali prodotti di qualità, l'acquisizione di tale documentazione di iscrizione rientra nella ordinaria attività istruttoria;

d) sono vincolati al mantenimento o alla riduzione della produzione totale dell'impresa come sopra definita, gli investimenti che riguardano un ciclo produttivo che impiega come materia prima uva di esclusiva origine comunitaria (appartenente alle varietà previste dall'art. 19 del Reg. (CE) n. 1493/99) ovvero prodotti della prima lavorazione dell'uva stessa (mosto di uve e/o mosto di uve parzialmente fermentato).

Roma, 25 ottobre 2000

Il direttore generale
del coordinamento degli incentivi alle imprese
SAPPINO

00A13958

CIRCOLARE 2 novembre 2000, n. **900443.**

Chiarimenti relativi alle agevolazioni di cui all'art. 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140.

Alle regioni
Al Mediocredito centrale - Gestore concessionario

Il decreto ministeriale 27 marzo 1998, n. 235, recante la normativa di attuazione delle misure fiscali previste dalla legge indicata in oggetto a sostegno dell'innovazione delle imprese industriali, fissa nella misura dello 0,5% dello stanziamento di ciascun esercizio l'ammontare massimo dell'agevolazione concedibile per ogni singola impresa. Ciò in relazione alla necessità di consentire l'accesso agli aiuti ad un numero ampio di soggetti evitando che, per effetto del meccanismo automatico previsto, le risorse siano assorbite da un numero esiguo di grandi richieste.

Poiché gli stanziamenti annui per ciascuno dei primi due esercizi di funzionamento a livello nazionale della legge sono stati pari a 350 miliardi di lire, detto limite è risultato determinato per i predetti esercizi in 1.750 milioni di lire in valore assoluto.

A decorrere dal 10 luglio del corrente anno lo stanziamento finalizzato alla concessione delle agevolazioni in argomento è stato trasferito alle regioni, ripartendolo fra le stesse unitamente alle altre risorse finanziarie relative all'esercizio di funzioni e compiti trasferiti in materia di incentivi alle imprese. Non essendo più possibile individuare l'entità dello stanziamento nazionale annuale, sono pervenute da alcune di codeste regioni e da codesto Mediocredito, sollecitazioni a chia-

rire quale sia lo stanziamento da prendere a riferimento ai fini dell'applicazione del limite percentuale indicato dal predetto regolamento ministeriale, almeno fino a quando non siano adottate nel rispetto dell'attuale assetto delle competenze nuove e diverse disposizioni.

Al riguardo, si evidenzia la necessità di interpretare la disposizione in questione conservandone la finalità originaria e tenendo conto che il limite applicato per i primi esercizi appare congruente con le finalità complessive dello strumento di intervento. Pertanto, in assenza di un riferimento attuale comparabile con quello previsto dal regolamento ministeriale e non potendosi considerare compatibile con le finalità della norma l'eventuale riferimento agli stanziamenti delle singole regioni, per le conseguenti immotivate ed inaccettabili sperequazioni dell'agevolazione massima concedibile nelle diverse aree del territorio nazionale, si comunica di ritenere che la percentuale indicata all'art. 3, comma 3, del citato regolamento ministeriale debba ragionevolmente continuare ad essere applicata all'ultimo stanziamento rilevabile a livello nazionale.

Ne consegue che, salvi successivi interventi normativi secondo le rispettive competenze, può continuare a ritenersi applicabile il valore assoluto della limitazione utilizzata in fase di prima attuazione delle agevolazioni in questione, pari a 1.750 milioni di lire per la singola impresa.

Roma, 2 novembre 2000

Il Ministro: LETTA

00A14118

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia per la cooperazione scientifica e tecnica, firmato a Jakarta il 20 ottobre 1997.

Il giorno 8 ottobre 2000, si è concluso lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia per la cooperazione scientifica e tecnica, firmato a Jakarta il 20 ottobre 1997, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 195 del 22 giugno 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 2000.

Conformemente all'art. 10 l'accordo è entrato in vigore in data 8 ottobre 2000.

00A13959

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluvaleas»

Con il decreto n. 800.5/R.M.03 /D355 del 2 novembre 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

FLUVALEAS, 20 compresse - A.I.C. n. 021555115;

FLUVALEAS, AD 6 supposte - A.I.C. n. 021555139.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Valeas Ind. Chim. Farm. S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A14166

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651264/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.